



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO

**REGOLAMENTO DELLE
PROCEDURE DISCIPLINARI**

Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 310 del 25 settembre 2014

Indice

CAPO I - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	2
Art. 1 - Registro dei procedimenti disciplinari.....	2
Art. 2 - Formazione e tenuta fascicolo	2
Art. 3 - Adempimenti devoluti.....	2
Art. 4 - Formazione del Collegio.....	2
CAPO II - ISTRUTTORIA PRELIMINARE	2
Art. 5 - Valutazione preliminare dei fatti	2
Art. 6 - Ulteriori approfondimenti.....	3
Art. 7 - Esito della fase preliminare	3
Art. 8 - Conflitto di competenza.....	3
Art. 9 - Archiviazione	3
Art. 10 - Termine istruttoria preliminare	3
CAPO III - INIZIO DEL PROCEDIMENTO	3
Art. 11 - Apertura del procedimento	3
Art. 12 - Istruttoria	4
Art. 13 - Convocazione per la discussione	4
CAPO IV - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO	4
Art. 14 - Discussione.....	4
Art. 15- Sospensione o rinvio del procedimento.....	4
Art. 16 - Decisione.....	5
Art. 17 - Forma della decisione.....	5
Art. 18 - Notifica della decisione.....	5
Art. 19 - Durata del procedimento	5
CAPO V - CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE	5
Art. 20 - Istituzione registro dei ricorsi disciplinari.....	5
Art. 21 - Adempimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine	5
Art. 22 - Formazione del Collegio.....	6
CAPO VI - RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE	6
Art. 23 - Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale	6
Art. 24 - Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi.....	6
Art. 25 - Modalità di presentazione dei ricorsi	6
Art. 26 - Istanza di sospensione.....	6
Art. 27 - Assistenza tecnica	7
Art. 28 - Memorie difensive e documentazione	7
Art. 29 - Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso.....	7
Art. 30 - Rinuncia	7
Art. 31 - Discussione del ricorso.....	7
Art. 32 - Decisione.....	8
Art. 33 - Notifiche	8
Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali.....	8

CAPO I - CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 1 - Registro dei procedimenti disciplinari

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine istituisce apposito registro nel quale vengono annotati cronologicamente i procedimenti disciplinari.
2. Sul registro devono essere annotati:
 - a) la data di consegna del fascicolo al Presidente del Consiglio di disciplina territoriale;
 - b) il numero d'ordine per anno;
 - c) le generalità dell'iscritto sottoposto a procedimento;
 - d) gli estremi della delibera di inizio del procedimento e l'indicazione degli addebiti;
 - e) il nominativo del relatore e del Collegio giudicante
 - f) gli estremi della decisione del Collegio di disciplina ed il relativo dispositivo;
 - g) la data delle notifiche della decisione.
3. La segreteria dell'Ordine Provinciale cura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le notifiche inerenti l'intera fase del procedimento, compilando una volta esaurito lo stesso un apposito fascicolo contenente tutti gli atti e i documenti riguardanti il procedimento.

Art. 2 - Formazione e tenuta fascicolo

1. Il Consiglio dell'Ordine Provinciale a seguito di esposto, denuncia, segnalazione o fatti, di natura disciplinare, riguardanti un iscritto all'Ordine, forma il fascicolo d'ufficio, provvedendo a consegnarlo o trasmetterlo al Presidente del Consiglio di disciplina, unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

Art. 3 - Adempimenti devoluti

1. Nella ipotesi di competenza devoluta a norma dell'art. 3 del Regolamento dei Consigli di disciplina, gli adempimenti burocratici e amministrativi, previsti dal presente regolamento, sono curati dal Consiglio Provinciale presso cui insiste il Consiglio di disciplina indicato dal Ministero vigilante.
2. Il Consiglio Provinciale che cura gli adempimenti di cui al comma 1, decorso il termine per l'impugnazione, trasmette il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti al Consiglio Provinciale dell'iscritto.

Art. 4 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina territoriale, ricevuto il fascicolo, provvede a nominare il Collegio giudicante, indicando il Relatore, come previsto all'art. 10 del Regolamento dei Consigli di disciplina, adottando ogni provvedimento di sua competenza.

CAPO II - ISTRUTTORIA PRELIMINARE

Art. 5 - Valutazione preliminare dei fatti

1. Il Collegio di disciplina territoriale, incaricato ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Consigli di disciplina approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro il 24 settembre 2014 valuta in via preliminare:
 - a) la propria competenza territoriale;

- b) la rilevanza deontologica e disciplinare della notizia.

Art. 6 - Ulteriori approfondimenti

1. Il Collegio di disciplina territoriale può acquisire ulteriori elementi, dandone immediata comunicazione all'interessato, invitandolo ad un colloquio preliminare al fine di chiarire i fatti e le notizie segnalate, qualora lo ritenesse necessario.
2. Nel caso di convocazione dell'interessato, dovrà essere redatto apposito processo verbale dallo stesso sottoscritto.
3. L'ulteriore fase conoscitiva non costituisce apertura del procedimento.

Art. 7 - Esito della fase preliminare

1. Il Collegio di disciplina territoriale, esaurito l'esame preliminare decide:
 - a) la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina territoriale di pertinenza ai sensi delle norme vigenti;
 - b) l'archiviazione;
 - c) l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 12/1979.

Art. 8 - Conflitto di competenza

1. Sui conflitti di competenza territoriale sollevati dai Consigli di disciplina, la decisione è demandata al Consiglio di disciplina nazionale.

Art 9 - Archiviazione

1. Il Collegio di disciplina territoriale dispone l'archiviazione qualora:
 - a) la notizia sia palesemente priva di fondamento;
 - b) il fatto o il comportamento addebitato non assuma rilevanza ai fini disciplinari.
2. Il provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'iscritto, al Consiglio Provinciale dell'Ordine, nonché all'esponente ove lo stesso sia un Consulente del Lavoro.
3. Il provvedimento può essere impugnato, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine.

Art. 10 - Termine istruttoria preliminare

1. La fase preliminare deve concludersi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla nomina del Collegio giudicante e del Relatore.

CAPO III - INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 11 - Apertura del procedimento

1. La delibera dell'apertura del procedimento disciplinare deve essere notificata all'incolpato mediante posta certificata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel luogo dell'ultima residenza o domicilio professionale risultante nel fascicolo dell'iscritto.
2. Nella delibera devono essere riportati gli specifici capi d'incolpazione, l'indicazione dei fatti contestati sulla base degli elementi di prova acquisiti, nonché il termine per prendere visione degli atti del procedimento e richiederne copia, previa refusione dei costi di segreteria.

Art. 12 - Istruttoria

1. Il Collegio di disciplina può richiedere, anche d'ufficio tutti gli elementi di prova ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

Art. 13 - Convocazione per la discussione

1. Il Presidente del Collegio di disciplina territoriale fissa la data di discussione del procedimento e ne dà comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Consulente del Lavoro sottoposto a procedimento disciplinare ed al Consiglio Provinciale dell'Ordine presso cui l'incolpato è iscritto con almeno venti giorni di preavviso, invitandoli a comparire dinanzi al Collegio di disciplina territoriale.

2. Contestualmente, dovrà essere comunicata all'interessato la facoltà di farsi assistere o rappresentare a mezzo di regolare procura scritta, avvertendolo che ove non si presenti o non faccia pervenire alcuna memoria difensiva entro il decimo giorno precedente la data della discussione, né dimostri un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

3. Il Consiglio Provinciale di iscrizione, al quale va comunicato l'apertura del procedimento e la delibera di incolpazione, può far pervenire memorie ed eventuali documenti fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione.

CAPO IV - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 14 – Discussione

1. Nella seduta fissata per la discussione il relatore espone al Collegio i fatti per i quali si procede.

2. Il Presidente invita la parte incolpata, se presente, ad esporre le ragioni in difesa.

3. Successivamente, lo stesso Presidente, invita il rappresentante del Consiglio Provinciale dell'Ordine a spiegare le proprie ragioni.

4. E' facoltà dei Consiglieri rivolgere domande all'interessato sui fatti inerenti il procedimento.

5. Se la parte incolpata non è comparsa né è stata rappresentata nella seduta fissata per il procedimento e non ha dimostrato un legittimo impedimento, il Collegio di disciplina territoriale, verificata la regolarità e la tempestività della convocazione, procede in sua assenza facendone menzione nella decisione. Qualora sia verificata l'irregolarità, la tardività o comunque la inefficacia della convocazione, il Presidente del Collegio ne dispone il rinnovo.

Art. 15- Sospensione o rinvio del procedimento

1. Il Collegio può, in qualsiasi momento, disporre la sospensione del procedimento disciplinare ogniqualvolta ritenga necessario attendere l'esito di altro giudizio penale pendente avanti l'autorità giudiziaria.

2. L'ordinanza di sospensione sarà resa nota all'incolpato entro i trenta giorni successivi a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La cessazione della sospensione implica l'applicazione delle procedure previste all'art. 14 del presente regolamento.

4. Il Collegio può inoltre disporre l'eventuale rinvio del procedimento al fine di acquisire ulteriori elementi utili per l'assunzione della decisione.

Art. 16 - Decisione

1. Ultimata la discussione, il Collegio di disciplina territoriale, in seduta riservata, delibera:
 - a) il proscioglimento;
 - b) l'applicazione della sanzione disciplinare per i fatti addebitati.
2. Al termine della Camera di Consiglio il Presidente legge immediatamente il dispositivo.

Art. 17 - Forma della decisione

1. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Collegio, contenente l'indicazione dei fatti e dei motivi, è depositata nella segreteria dell'Ordine entro trenta giorni dalla lettura del dispositivo.

Art. 18 - Notifica della decisione

1. La decisione è notificata, a cura della segreteria dell'Ordine Provinciale, a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dal deposito, all'interessato, al Presidente del Consiglio Provinciale, nonché, ai soggetti indicati nell'art. 36 della legge 12/1979 nell'ipotesi in cui la decisione riconosca responsabilità disciplinari.
2. Nella comunicazione devono essere evidenziati i termini e le modalità di proposizione del ricorso al Consiglio di disciplina nazionale.

Art. 19 - Durata del procedimento

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla sua apertura.
2. Eventuali proroghe, comunque non superiori ad ulteriori sessanta giorni, devono essere adeguatamente motivate.

CAPO V - CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 20 - Istituzione registro dei ricorsi disciplinari

1. La segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine istituisce apposito registro, preventivamente numerato e vidimato dal Presidente del Consiglio di disciplina nazionale, nel quale vengono annotati cronologicamente i ricorsi disciplinari.
2. La segreteria dell'Ordine Nazionale tiene ed aggiorna l'elenco di tutti i fascicoli in deposito per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, conformemente alle modalità di cui all'art. 1 dello stesso.

Art. 21 - Adempimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine

1. La segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine annota nel repertorio e a margine del ricorso, la data di presentazione o di ricevimento ed il numero di protocollo assegnato.
2. Successivamente, la segreteria dell'Ordine Nazionale provvede a:
 - a) formare il fascicolo d'ufficio contenente il ricorso ed il fascicolo di primo grado da richiedere alla segreteria dell'Ordine Provinciale, il cui Consiglio di disciplina territoriale ha emesso il provvedimento impugnato;

- b) trasmettere o consegnare il fascicolo al Presidente del Consiglio Nazionale di disciplina, annotando la data di consegna nel registro stesso. Alla conclusione del procedimento annoterà la data di deposito della decisione;
- c) custodire tutti i fascicoli relativi ai ricorsi disciplinari.

Art. 22 - Formazione del Collegio

1. Il Presidente del Consiglio di disciplina, ricevuto il fascicolo, provvede a nominare il Collegio come previsto dal Regolamento dei Consigli di disciplina, adottando ogni provvedimento di sua competenza.

CAPO VI - RICORSO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

Art. 23 - Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

1. Avverso le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale è ammesso ricorso avanti al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Possono proporre ricorso:
 - a) il Consulente del Lavoro riconosciuto colpevole dei fatti addebitati;
 - b) il Consiglio dell'Ordine presso cui il Consulente del Lavoro è iscritto, per ogni decisione.

Art. 24 - Requisiti di forma e contenuto dei ricorsi

1. I ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, devono contenere:
 - a) l'instestazione al Consiglio di disciplina nazionale;
 - b) le generalità complete del ricorrente e l'indicazione del domicilio o della residenza;
 - c) l'indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato;
 - d) l'indicazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il ricorso, gli eventuali mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda avvalersi, nonché le conclusioni del ricorrente;
 - e) la sottoscrizione del ricorrente o, nell'ipotesi in cui sia stato conferito apposito mandato del suo difensore.
2. La mancanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità del ricorso, conformemente a quanto disposto dall'art. 125 codice procedura civile.

Art. 25 - Modalità di presentazione dei ricorsi

1. I ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale vanno redatti in bollo e presentati entro trenta giorni dalla notificazione della decisione emessa dal Collegio di disciplina territoriale, pena l'irricevibilità.
2. Il ricorso deve essere corredato da:
 - a) copia della decisione impugnata;
 - b) copia della notifica o del documento che evidenzia la data di ricevimento del provvedimento contestato.

Art. 26 - Istanza di sospensione

1. Il ricorrente può presentare al Consiglio Nazionale di disciplina istanza di sospensione del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio di disciplina territoriale, allegando a giustificazione della richiesta, i motivi di urgenza e gravità conseguenti alla esecuzione del provvedimento disciplinare.
2. L'istanza di sospensione del provvedimento, qualora non contenuta nel ricorso, può essere presentata

separatamente, in bollo.

3. Il Collegio può sospendere l'efficacia del provvedimento disciplinare adottato, comunicando la decisione all'interessato ed al Consiglio Provinciale entro i cinque giorni successivi.

Art. 27 - Assistenza tecnica

1. E' data facoltà al ricorrente di difendersi personalmente o farsi assistere o rappresentare, nonché di eleggere il domicilio presso il difensore e/o delegato.

2. Ai fini della validità del conferimento del suddetto mandato, ove lo stesso non sia contenuto nel ricorso, è sufficiente il suo deposito presso la segreteria del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

Art. 28 - Memorie difensive e documentazione

1. Presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine Nazionale il ricorrente ed il Consiglio Provinciale, ove costituitosi, possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie fino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso.

Art. 29 - Operazioni preliminari alla trattazione del ricorso

1. Il Presidente del Collegio di disciplina nazionale fissa la data della seduta per la trattazione del ricorso, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente ed al Consiglio Provinciale, almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione.

2. Entro cinque giorni dalla nomina, una copia del fascicolo relativo al ricorso assegnato deve essere spedita o consegnata a mano al relatore.

3. Il Presidente del Collegio, può chiedere al ricorrente, con posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, chiarimenti, documentazione o atti, nonché disporre indagini, fissando i termini per le risposte.

Art. 30 - Rinuncia

1. In qualunque fase della controversia è possibile rinunciare al ricorso, con dichiarazione sottoscritta. Il Consiglio di disciplina nazionale deve comunicare al Consiglio Provinciale dell'Ordine interessato la rinuncia del ricorrente.

Art. 31 - Discussione del ricorso

1. Nella seduta stabilita per la discussione, il relatore illustra al Collegio di disciplina nazionale, i fatti che hanno determinato la decisione impugnata ed i motivi del ricorso.

2. Il Presidente del Collegio invita il ricorrente, nonché il Consiglio Provinciale costituitosi o i loro difensori ad esporre le proprie argomentazioni.

3. I componenti del Collegio possono rivolgere agli interessati richieste di chiarimento o approfondimento sui fatti e sui motivi del ricorso.

4. Se dalla discussione del ricorso emerge la necessità di approfondire l'istruttoria, il Collegio può deliberare il rinvio ed il Presidente ne dà comunicazione agli interessati.

5. Ultimata la discussione, si invitano i presenti ad abbandonare l'aula ed il Collegio decide sul ricorso. A tale scopo il Presidente raccoglie i voti dei Consiglieri votando per ultimo.

6. La decisione è adottata a maggioranza.

7. Terminata la votazione, viene data lettura alle parti del dispositivo della decisione che viene depositato in segreteria.

Art. 32 - Decisione

1. La decisione del ricorso, depositata in segreteria entro trenta giorni, deve contenere:
 - a) la data della pronuncia;
 - b) l'oggetto dell'impugnativa;
 - c) una sintesi dello svolgimento del procedimento;
 - d) la motivazione;
 - e) la sottoscrizione del Presidente e del relatore.

Art. 33 - Notifiche

1. La decisione deve essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente ed al Consiglio Provinciale, a cura della segreteria dell'Ordine Nazionale entro i quindici giorni successivi all'avvenuto deposito.
2. La decisione del Consiglio di disciplina nazionale può essere impugnata davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa nei termini e con le modalità di cui all'art. 15, secondo comma, del Regolamento dei Consigli di disciplina approvato, previo parere del Ministero vigilante, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro il 25 settembre 2014.

Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine in data 25 settembre 2014 si applica dalla data di costituzione dei Consigli di disciplina territoriali e del Consiglio Nazionale di disciplina.